

## **1764: ancora una Grida contro le frodi sui dazi di ragione del conte don Benedetto Arese, Vicario di Provvisione della città di Milano**

Come accadde parecchi anni prima, nel 1685, quando la contessa Giulia Arese ottenne a suo favore una grida per limitare le frodi sul dazio del pane di sua ragione nella Pieve di Seveso, il conte don Benedetto Arese<sup>1</sup>, Vicario di Provvisione della città di Milano, chiese ed ottenne dal Magistrato Ordinario dello Stato di Milano la conferma dei diritti acquisiti dalla sua famiglia, con Editto del 18 gennaio 1618, sulla vendita al minuto di pane, vino e carne e sulla conduzione dell'osteria di Cesano. Era il 18 dicembre del 1764, in piena epoca "teresiana".

La grida promulgata dal Magistrato Ordinario era pertanto finalizzata a punire le frodi a danno del conte Arese e constava di ben 9 punti.

In primo luogo troviamo il divieto di cucinare o introdurre a Cesano del *pane venale* senza la licenza del signor conte, pena la confisca del pane e la sanzione di un soldo a pagnotta, da ripartirsi un terzo al Regio Fisco, un terzo all'accusatore (anche anonimo) un terzo *alli Conduttori del Dazio*, nonché il sequestro delle *bestie* utilizzate per il trasporto del pane.

Poi la proibizione di vendere *vino, vernazza o valmasia* o di *spinar vaselli* (botti) senza pagare il dazio sulla vendita al minuto: alcuni fingevano di vendere a brenta (cioè 75,55 litri), ma in realtà lo somministravano al minuto... In questo caso la pena era più salata, perché oltre la confisca del vino era prevista una multa di 10 scudi.

Seguiva il divieto di macellare *alcuna sorta di Bestie, né grosse né piccole o Animali Porcini* senza aver prima pagato il *Dazio della Scannatura* al signor conte Benedetto; non solo: in Cesano era pure proibito vendere carne fresca o salata, o cibi contenenti carne, senza suddetta licenza, pena il solito sequestro dei beni e la sanzione pecuniaria.

Al sesto punto compare il divieto di esercitare osteria, alloggiando e fornendo cibo a pagamento a uomini a piedi o a cavallo, pena una multa di 25 scudi.

Qualora qualcuno avesse osato opporre resistenza ai *Conduttori* dei suddetti dazi, i quali avevano pieno diritto di perquisire case e botteghe al fine di riscontrare frodi, sarebbe incorso in una sanzione di ben 100 scudi... conveniva quindi lasciarli entrare!

La stessa pena era infine contemplata a chi continuava a vendere pane, vino e carne o a fare osteria con le licenze scadute.

Come nella grida del 1685 per denunciare una frode era sufficiente un accusatore accompagnato da un testimone fidato. Inoltre, la grida sarebbe stata pubblicata e affissa a Cesano, affinché *niuno potrà scusarsi di non aver avuto bastante notizia...*

La grida si conserva in originale presso la Biblioteca Civica di Cesano Maderno nell'archivio denominato *Palazzo Arese Jacini – Fondo Stabili in Cesano – Condotta Economica – Cartella Dazio Vino*. Essa si presenta come un documento prestampato, pubblicato dallo stampatore della Regia Ducale Corte di Milano, signor Giuseppe Richino Malatesta, probabile discendente di quel Pandolfo stampatore della grida del 1685.

**Scheda a cura di Daniele Santambrogio – Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo, Magazzino Storico Verbanese (2009)**

---

<sup>1</sup> Benedetto Arese Lucini (Milano 6-11-1734 + ivi 28-11-1804), 5° Conte di Barlassina, Consignore della Pieve di Seveso e Patrizio Milanese; Dottore in leggi dal 1757, Ciambellano imperiale nel 1760, Vicario di Provvisione nel 1764, 1775 e 1784, Decurione di Milano nel 1768, Assessore al tribunale araldico nel 1772, Conservatore del Patrimonio nel 1776, Presidente e membro del Consiglio Generale dell'Olonia nel 1802, del Magistrato Centrale di Sanità nel 1804. Sposò a Milano il 28-2-1768 Donna Margherita Lucini, figlia ed erede di Don Giovanni Pietro Marchese di Besate e di Marianna dei Conti Gambarana (Milano 28-4-1746 + ivi 12-9-1815). Notizie dal sito [www.iagi.info](http://www.iagi.info) (ringrazio Matteo Turconi Sormani). Il conte Benedetto era proprietario dell'odierno Palazzo Arese Jacini e ivi trascorreva anche la villeggiatura.



Vendo l'Illustre Signor Conte Don Benedetto Arcefe attuale Vicario di Provvisione di questa Città, come Proprietario della ragione di esercizio, o sia far esercizio d'Offerta, od Offerta, vendere, ovvero far vendere Pane, Vino, e Carni al minuto nel Luogo di Cesano Maderno, Pieve di Seveso, Ducato, o sia Provincia di questa Città di Milano, rappresentato all'Illustrissimo Magistrato Camerale i pregiudizii, che ne risente per le frodi, che si commettono intorno a' detti Dazj contro la forma degli Ordini, e delle Nov. Costit. in tal materia, e ricercata l'opportuna provvidenza

per l'indennità delle di lui ragioni, mediante la rinnovazione dell'Editto de' 18. Gennaio 1618.; perciò il prefato Illustrissimo Magistrato riconosciuta ragionevole, e giusta la domanda del suddetto Proprietario, inserendo al Voto del Regio Fisco sopra di ciò stato eccitato, ed anche agli Ordini, ed Editti antecedenti, è venuto in concedere a di lui istanza il presente, col quale comanda

Primo. Che niuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca nel suddetto Luogo di Cesano fabbricare Pane per vendere, o far vendere senza special licenza del suddetto Proprietario, o de' di lui presentanei, e per tempora futuri Assittuari d'elli Dazj, e perciò niuno, il quale abbia Forno in Casa, o sia solito cuocere Pane, detto Casalengo, ardisca, senza licenza come sopra, cuocere Pane del peso, e della forma venale per vendere alli Terrieri, o ad altri, sotto la pena della perdita del Pane, che si troverà dello stesso peso, e forma, e di uno scudo per ogni Pane, ed anche maggiore ad arbitrio dell'Illustrissimo Magistrato, secondo le circostanze delle Persone, e de' Casi, d'essere applicata per una terza parte al Regio Fisco, per l'altra terza parte all'Accusatore, quale sarà anche tenuto segreto, e per l'altra terza parte alli Conduttori del Dazio.

Secondo. Che niuna Persona come sopra, ed espressamente gli Olii, e Pollari, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca senza licenza del riferito Proprietario, o di lui Assittuarij vendere, o far vendere, introdurre, o portare d'altro Luogo Pane di qualsivoglia sorta, che non sia fabbricato nel Prefato, o Prefini della suddetta Terra di Cesano, sotto pena della perdita del Pane venale, che si troverà presso, o in Casa del Venditore, Oile, o Pollaro, e di uno scudo per ciaschedun Pane venale di un soldo, che vi si troverà, dichiarando quello essere tutto Pane venale, che si troverà di un medesimo peso; e se tal Pane si condurrà d'altro Luogo per vendere, o far vendere come sopra, oltre la suddetta pena, vi si aggiunge ancora la perdita della Bestia, o Bestie, che lo condurranno, o faranno condotto, coll'applicazione della pena nel modo suddetto.

Terzo. Che niuna Persona come sopra, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca senza licenza del suddetto Proprietario, o Assittuarij, ovvero pagamento del Dazio come abbufo, vendere, o far vendere in detta Terra di Cesano, Vino, Vernazza, Valmatta, o qualunque altro Vino a minuto, nè spinar Valsello alcuno di Vino, e come sopra, per venderlo a minuto, sotto pena della perdita di tutto il Vino, e come sopra, che si troverà in Casa del Venditore, e di scudi dieci per ciascheduna volta, che si contravverrà, d'applicarsi come sopra, più, o meno ad arbitrio del prefato Illustrissimo Magistrato; e perciò alcuni sotto pretesto di vendere il Vino a Brenta, ne vendono talora certa quantità in ragione di Brenta ad uno, e poi dopo misurato in regola di Brenta nel Luogo stesso somministrano le Misure minute, acciò il Compratore lo possi dividere a minuto ad altri, ed essendo questo modo una manifesta frode, e di grave pregiudizio del Dazio, perciò si proibisce a qualsivoglia Persona il far tali vendite, o altre simili dolose, ed il permettere tali divisioni minute, o somministrare ad altri a quell'effetto le Misure sotto le pene di sopra espresse; ben'inteso però, che sarà lecito a chiunque il vendere Vino, o come sopra, nel suddetto Luogo di Cesano

no al minuto, mediante però il previo pagamento del Dazio in ragione di soldi cinquanta per ogni Brenta, non essendo li Venditori d'accordo col detto Proprietario, o suoi Assittuarij, o fatta con loro altra Convenzione.

Quarto. Che niuna Persona come sopra, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca senza special licenza come sopra, ammazzare, o far ammazzare in detto Luogo alcuna sorta di Bestie nè grosse, nè piccole, o Animali Porcini, nè di qualsivoglia sorta per vendere all'ingrosso, o al minuto, o in quarti, o in qualsivoglia altro modo lavorati, segnatamente li detti Animali Porcini, sotto pena della perdita della Bestia, o Bestie, o Animali, che si troveranno ammazzati per vendere nel detto Luogo senza il dovuto previo pagamento del Dazio della Scannatura, e di più, sotto la pena di scudi dieci per ogni Bestia, o Animale Porcino, e per ogni volta, che si troveranno ammazzati rispettivamente per detto effetto, d'applicarsi come sopra, e ad arbitrio come sopra.

Quinto. Che niuna Persona come sopra, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca senza special licenza, o pagamento come sopra vendere, o far vendere nella suddetta Terra di Cesano alcuna sorta di Carne tanto salata, come fresca, o altra cosa, nella quale vi sia Carne, sotto pena della perdita della Carne, e Robba, in cui vi entri Carne come sopra, e di scudi venticinque per ogni volta, che si contravverrà, più, o meno come sopra, d'essere applicate come sopra.

Sesto. Che niuna Persona come sopra, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca in detto Luogo di Cesano, senza special licenza come sopra, esercitare Offerta, ovvero ancora senza titolo d'Offerta, o in qualunque altra maniera, alloggiare per pagamento Uomini a piedi, o a cavallo, o in altro modo, o dar da mangiare, e da bere per pagamento ad alcuna sorta di Persone, sotto pena di scudi venticinque per ogni volta, che si contravverrà, ad arbitrio come sopra, d'applicarsi come sopra.

Settimo. Che niuna Persona come sopra, sotto qualsivoglia pretesto, ardisca impedire, proibire, o vietare alli Conduttori de' suddetti Dazj l'entrare nelle Case, Botteghe, o Luoghi, che ad essi loro parerà, per vedere, e ricercare, se nelle Case, o Luoghi, e come sopra, si commetteressero frodi in pregiudizio delle suddette Ragioni, sì di giorno, che di notte, e nemmeno alcuno ardisca ingiuriarli in qualsivoglia guisa, sotto pena di scudi cento per ciascheduna resistenza, proibizione, od impedimento, che si farà, o si opporrà, e per ogni volta, d'applicarsi come sopra.

Ottavo. Fianche, che faranno le Investiture cogli Assittuarij de' suddetti Dazj, o Convenzionati, come sopra, non potranno vendere cosa alcuna de' suddetti Generi soggetti a' riferiti Dazj nel facceano Luogo di Cesano sotto pretesto, che fossero avanzati nel tempo del loro Assitto, o Accordo, e ciò sotto la suddetta pena della perdita de' Generi, e scudi cento per ogni volta, d'applicarsi come sopra.

Finalmente si certifica, e si diffida ogni Persona, che rapporto alle predette proibizioni, impedimenti, opposizioni, o ingiurie come sopra, e di qualsivoglia Contravvenzione al presente Editto, si darà piena fede all'espessione giurata degli Assittuarij de' Dazj, o loro Ufficiali, concorrendovi però il detto parimenti giurato di un solo Testimonio degno di fede, quando non coiti altro incontrario, e si procederà irremissibilmente contro il Contravvenore, ritravendosi però sempre detto Illustrissimo Magistrato la facoltà di poter provvedere al contencano nel presente Editto, come gli sembrerà più conveniente, secondo la qualità de' tempi, delle Persone, e de' Casi, e delle Contravvenzioni.

Ed acciò non si possa allegare ignoranza del contencano in tutti i suddetti Casi, si farà pubblicare il presente nella suddetta Terra a' soliti luoghi, e collaudo della Relazione di tal pubblicazione negli Atti dell'Infrascripto Regio Cancellerie, niuno potrà scularsi di non avere avuto ballante notizia.

Milano li 18. Dicembre 1764.

**Il Presidente, e Questori del Magistrato Camerale dello Stato di Milano.**

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Righino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

*Handwritten notes in the right margin, including the phrase "Costi nella" and other illegible cursive text.*

*Handwritten notes in the left margin, including the phrase "Dopo di tal" and other illegible cursive text.*